

PROVINCIA DI MATERA
AREA III

Originale

Prot.n..... **2337** **24 OTT. 2019**
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 2032 del 24 OTT. 2019

Numero progressivo di settore 164 del 28 OTT. 2019

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
ALESSANDRIA BUILDING Srl.**

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Mariela Vizzella

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco Malvasi

Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che la Società ALESSANDRIA BUILDING Srl –Amministratore Unico Tantulli Angela, Codice Fiscale: 01185540778, ha presentato in data 09/10/2019 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ferrandina, l'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato adibito a opificio industriale con annessi uffici, foglio n.72 p.lla n.733, sito in località Via Basentana Vecchia Z.I., nel Comune di Ferrandina;

- il SUAP del Comune di Ferrandina ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2019 prot.n. 16807;

- **Valutato che** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

-l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

-l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Vista la L.R. 9 del 29 maggio 2017;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni,alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n.59 l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società ALESSANDRIA BUILDING Srl –Amministratore Unico Tantulli Angela, per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato adibito a opificio industriale con annessi uffici, foglio n.72 p.lla n.733, sito in località Via Basentana Vecchia Z.I., nel Comune di Ferrandina, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni sottoelencate:

1- Il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto e acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^ copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni. e integrazioni; Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla corretta manutenzione dell'impianto, per evitare eventuali inquinamenti;

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

2 La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

3 Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

4 La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;

5 I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore **suolo** nel rispetto della Tab.4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.n. 152/2006 del 03/04/2006;

6 In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

7 La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato adibito a opificio industriale con annessi uffici, foglio n.72 p.lla n.733, sito in località Via Basentana Vecchia Z.I., nel Comune di Ferrandina, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152,

- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Ferrandina, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

- La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza,

- La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,

- Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,

- Qualora si intenda effettuare una modifica sostanziale si dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;


di dare inoltre atto che la presente determinazione:

- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

- diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;

- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 24 OTT. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 24 OTT. 2019

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale